

DECISIONE (PESC) 2020/1135 DEL CONSIGLIO**del 30 luglio 2020****che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (*)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 agosto 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1338 ⁽¹⁾, che ha prorogato il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo e ha nominato la sig.ra Nataliya APOSTOLOVA RSUE per il Kosovo. Il Consiglio ha ulteriormente prorogato tale mandato con le decisioni (PESC) 2017/348 ⁽²⁾, (PESC) 2018/903 ⁽³⁾ e (PESC) 2020/249 ⁽⁴⁾. Il mandato giungerà a scadenza il 31 agosto 2020.
- (2) È opportuno nominare il sig. Tomáš SZUNYOG RSUE per il Kosovo per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il sig. Tomáš SZUNYOG è nominato RSUE per il Kosovo per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nella promozione di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico che coopera con la regione; il rafforzamento della stabilità della regione e il contributo alla cooperazione regionale e alle relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; la promozione di un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso; il sostegno alla prospettiva europea del Kosovo e al ravvicinamento all'Unione in linea con la prospettiva della regione e in conformità dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo dall'altra ⁽⁵⁾ («accordo di stabilizzazione e di associazione») e la decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 ⁽⁶⁾, e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio.

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1) Decisione (PESC) 2016/1338 del Consiglio, del 4 agosto 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/2052 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (GU L 212 del 5.8.2016, pag. 109).

(2) Decisione (PESC) 2017/348 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Kosovo (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 75).

(3) Decisione (PESC) 2018/903 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 7).

(4) Decisione (PESC) 2020/249 del Consiglio del 25 febbraio 2020 che modifica la decisione (PESC) 2018/903 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (GU L 54I del 26.2.2020, pag. 1).

(5) GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

(6) Decisione (UE) 2015/1988 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (GU L 290 del 6.11.2015, pag. 4).

